

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23/10/2023

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania approva il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Capo I CONSIGLIO DELL'ORDINE

Articolo 1 – Competenza

Il Consiglio dell'Ordine esercita, su impulso di parte o d'ufficio, la funzione disciplinare nei confronti degli Psicologi iscritti al proprio Albo Regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma lett. I) e dell'art. 27 della L. 56/89.

Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di Psicologo e adottare i provvedimenti disciplinari.

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo degli Psicologi della Campania è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'interessato per le azioni od omissioni che integrino violazione del vigente Codice Deontologico, o violazione di norme di legge e regolamenti, o per condotte che risultino comunque non conformi alla dignità e al decoro della professione.

La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio secondo le norme del presente Regolamento.

La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli Psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.

Capo II COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Articolo 2 – Istituzione – Composizione Fase Preliminare

Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie competenze disciplinari, incarica la Commissione Deontologica per lo svolgimento delle attività di istruttoria preliminare.

La Commissione Deontologica è istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. La delibera costitutiva deve indicare il nome, la funzione e i componenti della Commissione istituita.

Essa è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi della Campania ed è formata da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, tutti direttamente nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

Può prevedere tra i suoi componenti fino ad un massimo di tre iscritti all'albo degli Psicologi della Campania che non siano Consiglieri dell'Ordine della Campania in carica.

In ogni caso la maggioranza dei membri deve essere costituita da Consiglieri. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.

La Commissione Deontologica può servirsi di consulenti nominati con deliberazione dal Consiglio dell'Ordine.

I componenti della Commissione Deontologica sono tenuti alla regolare partecipazione alle convocazioni della stessa al fine di garantirne il corretto funzionamento. Nel caso di ripetute, immotivate ed ingiustificate assenze, per almeno cinque volte consecutive, ovvero per assenze superiori alla metà delle convocazioni in un anno, consegue la revoca dell'incarico con comunicazione congiunta del Coordinatore della Commissione Deontologica e del Presidente del Consiglio.

La decadenza dall'incarico viene ratificata dal Consiglio dell'Ordine che con specifica delibera provvede alla surroga del componente revocato.

Articolo 3 - Convocazione – Costituzione – Maggioranze

La Commissione Deontologica è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per la prima volta, dal Coordinatore per le sedute successive ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Articolo 4 - Verbali riunioni

Il verbale di ogni riunione della Commissione è redatto da uno dei componenti della stessa che in quel momento assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Tutte le attività della Commissione Deontologica sono verbalizzate.

I verbali delle riunioni della Commissione Deontologica vengono sottoscritti dai presenti e depositati presso la Segreteria dell'Ordine degli Psicologi della Campania.

I verbali di riunione sono coperti da segreto come ogni altro atto della Commissione e ne è autorizzato l'accesso nei termini e nelle modalità ed in conformità alla legge ed al regolamento approvato dal Consiglio.

Capo III AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 5 – Illecito Disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Può, in ogni caso, essere valutata disciplinarmente anche ogni condotta di rilevanza penale, o fatti che si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Articolo 6 - Azione disciplinare – Archiviazione immediata

Tutte le segnalazioni all'Ordine di presunti illeciti disciplinari sono oggetto di istruttoria preliminare da parte della Commissione Deontologica, che può altresì procedere d'ufficio.

Le fonti anonime possono essere prese in considerazione solo se debitamente circostanziate.

La Commissione Deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere immediatamente all'archiviazione allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano, o siano palesemente irrilevanti sotto il profilo disciplinare;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
- d) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;
- e) l'illecito disciplinare sia prescritto.

Nel caso di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, la Commissione Deontologica trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.

Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato e viene comunicato al professionista interessato e al segnalante a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare.

CAPO IV ISTRUTTORIA

Articolo 7 - Scopo – Delega

L'istruttoria è diretta ad accertare se abbiano un fondamento di verità le circostanze di tempo, di luogo e di persone, segnalate o rilevate d'ufficio.

La Commissione Deontologica può organizzarsi anche in sottocommissioni.

Il Coordinatore della Commissione può delegare singoli atti istruttori ad una o più sottocommissioni.

Ogni sottocommissione deve essere composta da almeno tre membri.

Articolo 8 - Comunicazione all'interessato - Controdeduzioni

La Commissione Deontologica comunica all'interessato l'apertura dell'istruttoria preliminare.

Con la comunicazione di apertura dell'istruttoria preliminare, o in corso di istruttoria, la Commissione Deontologica può convocare l'interessato in audizione o chiedergli di produrre memorie, documenti, chiarimenti specifici.

La convocazione per l'audizione, che vale anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.241/1990,

deve essere comunicata all'iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine. Tra la data di ricevimento della convocazione, o dello spirare del termine di affissione della stessa, e la data fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di 30 giorni.

La convocazione per l'audizione deve indicare:

- i dati anagrafici del segnalato ed il suo numero di iscrizione all'albo;
- l'accusa mossa a carico del destinatario della convocazione e l'indicazione del segnalante o del fatto che si procede d'ufficio;
- il giorno, il mese, l'ora ed il luogo fissati per la convocazione e l'audizione;
- l'avvertimento che è diritto dell'interessato farsi assistere da un legale di fiducia o da un collega iscritto all'albo;
- la facoltà, per l'interessato o per il suo difensore nominato, con richiesta scritta indirizzata al Coordinatore della Commissione Deontologica, di visionare gli atti del procedimento e/o di estrarne copia, assolti gli obblighi dei diritti di segreteria;
- la facoltà, per l'interessato, di depositare fino al momento dell'audizione memorie e documenti, nonché la lista dei testimoni che intende fare escutere in propria difesa, con l'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze sui quali devono essere interrogati e specificando chiaramente le generalità ed i dati dei testimoni;
- il nominativo del membro della Commissione Deontologica responsabile del procedimento.

La convocazione per l'audizione è sottoscritta dal Coordinatore della Commissione Deontologica e dal Presidente del Consiglio.

In caso di mancata presentazione non giustificata dell'iscritto la Commissione Deontologica può procedere in sua assenza.

Articolo 9 - Audizione

L'audizione condotta dal Coordinatore, o da un suo delegato, si svolge dinanzi alla Commissione Deontologica, composta da almeno tre membri.

I verbali di audizione sono sottoscritti dal verbalizzante, dal Coordinatore o da chi eventualmente è stato dallo stesso delegato, dai componenti incaricati dalla Commissione Deontologica, dall'interessato audito e da chi eventualmente lo assiste. Il rifiuto a sottoscrivere il verbale viene indicato nello stesso.

Articolo 10 - Poteri istruttori della Commissione

La Commissione Deontologica, ai fini istruttori, può richiedere testimonianze e documenti, attinenti ai fatti oggetto della segnalazione.

Qualora la Commissione Deontologica ritenga rilevanti ed ammissibili i testi indicati dal segnalato, fissa la data di audizione dei testimoni che dovranno comunque essere convocati a cura di chi ne richiede l'audizione.

Dell'audizione degli eventuali testimoni viene redato apposito verbale sottoscritto dai presenti.

Articolo 11 - Chiusura dell'istruttoria preliminare

Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione Deontologica non ritenga di dover procedere direttamente all'archiviazione per insussistenza di fatti di rilevanza disciplinare, dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine con parere motivato recante proposta di avvio del procedimento disciplinare oppure proposta di archiviazione.

Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto anche del parere della Commissione Deontologica, può disporre l'avvio del procedimento disciplinare o l'archiviazione.

Capo V VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 12 - Seduta disciplinare preliminare

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevuti ed acquisiti gli atti trasmessi dalla Commissione Deontologica, provvede ad inserire i relativi casi disciplinari all'ordine del giorno della successiva riunione consiliare.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica o un suo delegato, in qualità di relatore, riferisce oralmente i risultati al Consiglio nella seduta disciplinare.

Il Consiglio dell'Ordine, viste le proposte pervenute dalla Commissione Deontologica, delibera l'archiviazione oppure l'avvio del procedimento disciplinare.

Con la delibera di avvio del procedimento disciplinare, o nel corso dello stesso, il Consiglio dell'Ordine può disporre un supplemento di istruttoria preliminare ove ritenga opportuno un ulteriore approfondimento delle indagini, incaricando la Commissione Deontologica per lo svolgimento di ulteriori adempimenti e/o eventuali approfondimenti che il caso richiede.

Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine è ammessa la presenza dei consulenti legali della Commissione Deontologica.

Articolo 13 - Provvedimento di Archiviazione

Il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga di disporre l'archiviazione della segnalazione, comunica la

relativa delibera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata all'interessato e al segnalante, i quali potranno richiedere, con istanza scritta indirizzata alla Segreteria dell'Ordine, di essere autorizzati dal Presidente a prendere visione e/o ad estrarre copia degli atti del procedimento nei termini normativamente previsti ai sensi della legge n.241/1990, assolti gli obblighi dei diritti di segreteria.

In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 14 - Deliberazione di avvio di Procedimento Disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga di disporre l'avvio del procedimento disciplinare, trasmette all'interessato la relativa deliberazione convocandolo in audizione.

La delibera di avvio del procedimento disciplinare deve contenere:

- i dati anagrafici dell'incolpato ed il suo numero di iscrizione all'albo;
- l'accusa mossa all'interessato e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritenga possano essere state violate;
- l'indicazione sommaria delle fonti di prova sulle quali si basa la contestazione;
- l'invito a presentarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine, con indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo dell'audizione;
- la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare fino a 10 giorni prima dell'audizione memorie, documenti, istanze istruttorie e lista testimoniale con indicazione dei dati anagrafici dei testimoni, dei fatti e delle circostanze su cui vuole che gli stessi siano ascoltati;
- l'avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza;
- la data e la sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Consiglio dell'Ordine;

La deliberazione deve essere notificata all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione la notifica di cui al comma 3 avviene mediante affissione per dieci giorni nella sede dell'Ordine ed all'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa di cui all'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni.

Ove si accerti che l'incolpato è assente per un vizio di notificazione ovvero per un legittimo impedimento, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio ad altra data dell'adunanza e la conseguente rinnovazione della notifica.

In assenza non giustificata dell'incolpato, si procede in sua contumacia e, in questa ipotesi, può essere audito il difensore munito di mandato che sia presente.

All'adunanza è consentita la presenza dei consulenti legali della Commissione Deontologica e del Consiglio, senza diritto di voto.

L'adunanza disciplinare per l'audizione del segnalato si svolge ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 15 - Questioni preliminari

Le questioni relative alla competenza territoriale o alla nullità degli atti del procedimento disciplinare devono essere sollevate, dall'incolpato o dal suo difensore, non appena dichiarato aperto il dibattimento.

Il Consiglio può richiedere il parere dei suoi consulenti presenti alla seduta, e quindi decide sulle questioni sollevate, eventualmente ritirandosi in camera di consiglio.

Il Presidente dà quindi lettura dei capi di incolpazione ed invita il Coordinatore della Commissione Deontologica, o un suo delegato, in qualità di relatore, ad esporre oralmente la propria relazione sugli addebiti, sulle risultanze istruttorie e sulle prove, documenti e memorie acquisiti o da acquisire in sede dibattimentale.

Articolo 16 - Decisione sulle istanze istruttorie

Il Consiglio dell'Ordine decide sulle richieste istruttorie eventualmente ritirandosi in camera di consiglio, autorizzando solo le testimonianze strettamente attinenti ai fatti in oggetto.

Qualora il Consiglio ritenga rilevanti ed ammissibili i testi indicati dal segnalato, questi ultimi dovranno essere convocati a cura dell'interessato.

Articolo 17 - Audizione dell'incolpato

Viene introdotto l'incolpato con il suo eventuale difensore. Il Consiglio può interrogare il segnalato, ascolta le sue eventuali difese anche a mezzo del suo difensore.

Dell'audizione, come dell'intera adunanza disciplinare, è redatto verbale a cura del Consigliere Segretario del Consiglio sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; la sintesi delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni.

Le sedute disciplinari avanti al Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche.

Qualora valutasse l'opportunità, il Consiglio può disporre l'audio-registrazione della seduta, con la successiva trascrizione a cura del personale di segreteria dell'Ordine sotto la direzione del Consigliere Segretario.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

Articolo 18 - Rinvio in prosieguo di dibattimento

Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente. Il segnalato viene reso edotto del rinvio se presente con annotazione nel verbale senza obbligo di ulteriore comunicazione.

Articolo 19 - Supplemento di istruttoria

Il Consiglio dell'Ordine, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, qualora lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuove prove e testimonianze, ovvero, con adeguata motivazione, può deliberare un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica, indicando gli approfondimenti da svolgere ed i termini di consegna.

Articolo 20 - Chiusura dibattimento

Definita l'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine ascolta le difese verbali dell'interessato e di chi lo assiste.

Subito dopo, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Articolo 21 - Notificazione delibera decisione

Il Consiglio dell'Ordine comunica, entro venti giorni dall'udienza dibattimentale, la propria decisione con delibera notificata a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata a.r. all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

La delibera deve contenere l'informazione che il provvedimento può essere impugnato avanti al Tribunale competente per territorio entro trenta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 26 comma 5 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

Articolo 22 – Annotazione

La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria dell'Ordine e

viene annotata nel Registro Provvedimenti disciplinari.

La decisione viene anche trasmessa al Consiglio Nazionale in caso di sospensione o radiazione.

Articolo 23 - Sospensione del procedimento disciplinare

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, in qualsiasi momento e anche di ufficio, disporre la sospensione del procedimento disciplinare nel caso di pendenza nei confronti dell'incolpato, per i medesimi fatti, di un procedimento penale. La sospensione opera sino alla definizione del giudizio penale.

Durante la sospensione continua ad essere interrotto il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare.

La sospensione interrompe il decorso dei termini di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato.

In tal caso la sospensione è comunicata al Consiglio Nazionale affinché il procedimento prosegua in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli Psicologi e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Articolo 24 - Decisione

Il Consiglio dell'Ordine si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione.

Le decisioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n.221/2005, vengono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

La decisione del Consiglio può consistere: - nell'archiviazione del procedimento - nella irrogazione di una sanzione.

Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinta le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende approvata quest'ultima.

Articolo 25 - Sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 26 della L. 56/89 possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- l'avvertimento, semplice diffida a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri ed alla dignità professionale, di esso non viene data pubblicità;
- la censura, dichiarazione di biasimo per la scorrettezza compiuta: a discrezione del Consiglio può

essere pubblicata sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi della Campania e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, comunicata al datore di lavoro;

- la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno, inibizione temporanea ad esercitare la professione: è pubblicata sul Notiziario dell'Ordine e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, comunicata al datore di lavoro;
- la radiazione, espulsione dall'Albo professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale: è pubblicata sul Notiziario dell'Ordine e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, comunicata al datore di lavoro. La radiazione dall'Albo può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale.

I casi di recidiva, soprattutto se relativi a violazioni dei medesimi articoli del Codice Deontologico, possono essere considerati dal Consiglio sufficienti ai fini della irrogazione al medesimo iscritto di sanzioni disciplinari più gravi di quelle in precedenza irrogategli.

I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo relativo all'interessato, detenuto presso la sede dell'Ordine.

L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 26 - Sospensione di diritto

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio della professione la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma L. 56/89 non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

Il presidente del Consiglio dell'Ordine provvede ad avvertire l'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, comunicandogli l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90.

In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine.

La sospensione di diritto viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine e non richiede un apposito procedimento disciplinare.

Articolo 27 – Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono eseguiti dopo la notificazione della decisione.

CAPO VI PRESCRIZIONE

Articolo 28 - Decorrenza termini prescrizione

La violazione disciplinare si estingue per prescrizione nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.

La prescrizione decorre, per la violazione disciplinare consumata, dalla data di commissione del fatto ovvero, per le violazioni continuate, dalla data della loro cessazione.

La prescrizione delle infrazioni disciplinari si interrompe con la comunicazione all'interessato dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e non corre sino a che non è definito il procedimento disciplinare.

Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare, compresa la fase dell'istruttoria preliminare, deve essere concluso entro il termine di quarantadue mesi dalla comunicazione all'interessato dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

CAPO VII

Articolo 29 - Astensione e ricusazione

Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare e può essere ricusato nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c) se ha motivi di inimicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;

L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.

L'astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato.

Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di riconsulazione, il componente o i componenti astenuti o riconsulati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.

Se l'astensione o la riconsulazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'ordine o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Articolo 30 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine.

I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.

I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne del Consiglio con loro incompatibili.